

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2195)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1967 (V. Stampato n. 3869)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 aprile 1967*

**Contributo all'Agencia delle Nazioni Unite
per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.)**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata, a favore dell'Agencia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo straordinario di lire 300.000.000 ripartito in ragione di lire 100.000.000 annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1969.

Art. 2.

All'onere di lire 100.000.000 inerente all'anno finanziario 1967, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.